



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 2-2007**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**4**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*mi attuali*, su quel complesso di vicende che, più di altre, oggi riscuotono l'interesse dell'opinione pubblica, rendendo attuale lo studio del diritto ecclesiastico. «Negli ultimi decenni la religione, pur tra contrasti e contraddizioni, ha di fatto mostrato di poter assumere il ruolo ambivalente di potente fattore di emancipazione dei popoli... da regimi politici ed economici oppressivi e di rivendicazione dei diritti umani, ma altresì di fattore di destabilizzazione di intere aree geopolitiche del mondo attraverso l'azione catalizzatrice del terrorismo di matrice fondamentalista islamica» (pp. 181-182); partendo da questo assunto il Cavana affronta le tematiche più attuali connesse al fenomeno religioso al fine di valutare la loro incidenza sul diritto ecclesiastico; dal processo di integrazione europea al crescente carattere multietnico e pluriconfessionale della società contemporanea, dalla bioetica alle questioni attinenti il matrimonio e la famiglia. Il testo si conclude con gli *Strumenti bibliografici*, un'ampia rassegna di testi divisa per argomenti, nella quale gli Autori hanno ritenuto di inserire i manuali, le opere monografiche e i volumi collettanei più recenti e comunque più significativi tra quelli editi sui diversi argomenti, nonché l'indicazione di numerosi siti internet, oggi anch'essi utili per lo studio e la ricerca in tema di diritto ecclesiastico.

Se gli A.A., con l'opera in parola, hanno voluto «*offrire un primo approccio al diritto ecclesiastico*», certo tale fine appare pienamente raggiunto. Chiunque si accinga ad uno studio del diritto ecclesiastico o, più semplicemente, sia desideroso di approfondire le tematiche quanto mai attuali dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, mediante quest'opera può acquisire fondamentali nozioni, sia per quanto concerne l'evoluzione storica e dottrinale della materia, sia per accedere, con un utile bagaglio di chiari concetti, alle problematiche oggi affrontate dall'ordinamento italiano. Un

manuale di diritto ecclesiastico, quindi, diretto agli studenti, che integra anche un testo "guida" sintetico, chiaro e dall'impianto sistematico, per chiunque intenda arricchire ed ampliare le proprie conoscenze e competenze.

**Giuliana Schiano**

Orsetta Giolo, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabo-musulmana*, Giapichelli, Torino, 2005, p. 1-264.

Il volume, come dichiarato fin dalla prefazione di Yadh Ben Achour, si pone l'ambizioso obiettivo di apportare un contributo significativo in un ambito come quello dell'organizzazione amministrativa e giudiziaria dei paesi islamici che si riteneva potesse offrire poco spazio all'approfondimento, dopo la pubblicazione, ancora nel 1960, del meticoloso lavoro di Emile Tyan. Il risultato della Giolo, in tal senso, è più che lusinghiero e non soltanto perché sono molte le cose avvenute nell'ultimo mezzo secolo sulle quali era necessario portare nuovamente l'attenzione, ma anche per la prospettiva originale dell'autrice, che si è voluta confrontare senza pregiudizi con l'esperienza maturata nel corso di questi anni dai moderni studiosi arabi di diritto. Il libro, peraltro, non pretende studiare il vasto mondo islamico nella sua interezza, ma si riferisce espressamente all'esperienza dei paesi arabi, con particolare riferimento alla Tunisia e al rapporto tra secolarismo e diritto tradizionale che è peculiare in quella nazione.

Il confronto tra il bagaglio culturale dell'autrice e quello dei giuristi tunisini, consente di leggere il lavoro alla luce di una doppia chiave di lettura. Da una parte, l'autrice ha cercato, e bene, di mettere in luce gli aspetti più rilevanti del processo storico attraverso il quale molti Paesi sono passati da un sistema giuridico tradizionale islamico a uno tendenzialmente più simile a quello dei moderni

paesi occidentali. Dall'altra, si assiste alla stratificazione di diverse prospettive, così che quella dell'autrice, di formazione evidentemente romanistica e occidentale, ora si distanzia, ora si intreccia con quella di giuristi come lo stesso Ben Achour, come Ben Mussa, Chekir e altri, che vanno a formare una bibliografia molto ricca, cui per perfezionismo si sarebbe potuto aggiungere anche il contributo degli ecclesiastici italiani, che hanno apportato un significativo contributo nell'ambito della comparazione tra differenti universi giuridici confessionali, come dimostrano in particolare i recenti lavori, tra gli altri, di Silvio Ferrari e di Mario Tedeschi.

Questa pluralità di prospettive arricchisce indubbiamente il volume, pur senza necessariamente arrivare a fornire risposte univoche agli interrogativi che ci si pone nelle premesse. Non sempre, però, è possibile restringere un'indagine scientifica all'interno di un sistema chiuso di domande e risposte, tanto meno in un ambito, come quello dello sviluppo giuridico dei moderni Paesi arabi, che sono passati in poco tempo dalla tutela ottomana al colonialismo europeo fino ad arrivare al centralismo statale moderno. Il giudice dei paesi arabo-musulmani, così come il giurista, si sono trovati, pertanto, ad affrontare in pochi decenni cambiamenti che altrove hanno richiesto secoli, costringendoli a sforzi notevolissimi per mantenere una qualche forma di continuità.

Avviene così che ancora adesso anche in Tunisia – Paese nel quale, come in Turchia, si è assistito a un profondo e talvolta radicale processo di secolarizzazione e di modernizzazione in senso occidentale – sono sempre molti i casi in cui nella vita politica e giuridica della nazione si continua a fare riferimento a una millenaria tradizione islamica. In effetti, anche sulla sponda europea del Mediterraneo sarebbe difficile abbandonare di punto in bianco un'eredità come quella

romanistica e la sua profonda connessione con la tradizione cristiana. D'altra parte, molte delle disfunzioni del sistema giuridico che affliggono la Tunisia – in particolare la poca indipendenza della magistratura dall'esecutivo – sono attribuibili non tanto ai principi tradizionali del diritto islamico, quanto proprio a un sistema statale moderno, che contiene in se stesso aporie difficilmente sanabili, tanto più quando si trova a essere calato in un contesto culturale e tradizionale del tutto differente da quello dei Paesi occidentali.

Al di fuori del mondo occidentale e soprattutto nelle fragili democrazie di fresca indipendenza, non sempre appare chiara la differenza tra il potere legislativo e quello esecutivo, tra chi fa le leggi e chi amministra il governo. Nel mondo islamico "classico", il giudice, per quanto nominato dall'autorità politica, era chiamato a rispondere solo alla legge, operando nell'ambito della sua tradizione giuridica e dei principi etici e morali che da essa derivavano. Il moderno giudice di molti Paesi arabi, invece, si trova di fronte a leggi emanate dal potere politico, il quale fa di tutto per sottolineare la sua suprema autorità e il suo controllo sull'operato della magistratura, influenzando pesantemente nell'interpretazione delle norme e nell'amministrazione della giustizia. Curiosamente, la giurisprudenza recente mostra come, di fronte alla fragile legittimità del diritto moderno, il giudice invochi spesso i "supremi valori" del diritto islamico, cercando nella tradizione la possibilità di emanciparsi da ingerenze politiche.

La mentalità consueta e tendenzialmente positivista, che mira a vedere in ogni cosa moderna un aspetto tendenzialmente buono e, al contrario, in ogni cosa tradizionale, o conservatrice, un vincolo al positivo sviluppo delle cose, nei Paesi del Nord Africa si trova a essere messa in discussione, mostrando la sua superficialità intellettuale. Questa

dolorosa consapevolezza emerge sempre più spesso dalle parole dei giuristi arabi, i quali non riescono più a vedere nella mera imitazione dei modelli occidentali il rimedio ai mali dei loro Paesi e sono sempre più propensi a cogliere l'attualità della loro stessa tradizione. Questa delicata dinamica interna del mondo arabo-musulmano spinge la stessa Giolo a una più profonda comprensione della storia e dell'attualità del diritto islamico: «Emergerebbero piuttosto la ricchezza, la complessità e la duttilità di una cultura e di un sistema giuridico allenati allo scorrere dei secoli, da sempre aperti alle contaminazioni (culturali e giuridiche) e capaci di soddisfare le esigenze mutabili degli esseri umani» (p. 217).

Se si è molto discusso sull'esportabilità della moderna democrazia, occorrerebbe riflettere sulle possibilità di esportare con essa anche i modelli giuridici occidentali, strettamente legati a una particolare esperienza statale. Se da una parte si assiste però a una globalizzazione giuridica, non sempre essa è omogenea, lineare e costante. Col tempo, le differenti tradizioni giuridiche dimostrano il loro radicamento, emergono come fonte per l'interpretazione anche del moderno diritto globale, costringendo sempre più allo studio dei diritti confessionali e delle tradizioni religiose che li esprimono. Gli universi giuridici si presentano sempre più come insiemi aperti piuttosto che come sistemi chiusi. In fondo questa è stata fin dall'inizio una delle più singolari peculiarità del diritto islamico.

**Ahmad Vincenzo**

Grzegorz J. Kaczyński, *Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa*, Bonanno editore, Catania, 2006, pp. 319.

Il testo si propone di analizzare, in una prospettiva sociologica, i movimenti religiosi del Congo belga in particolare,

ma fornendo uno schema interpretativo estensibile in generale a tutta l'Africa *nera*, partendo dal periodo coloniale sino al momento attuale. La disamina, particolarmente interessante anche sotto il profilo ecclesiasticistico, consente di individuare il potenziale di ribellione politica insito nell'adesione religiosa, soprattutto in periodi storici di evidente oppressione politica, ma anche di comprendere l'eterogeneità e la complessità di una cultura così stratificata quale quella del continente *nero*.

Nel primo capitolo l'A. si concentra sul quadro epistemologico fornendo una serie di spunti di particolare interesse. Parte dall'osservazione che i movimenti religiosi africani sono inquadrabili nel più ampio *genus* dei comportamenti sociali, collettivi. L'analisi delle credenze etniche evidenzia una visione cosmologica non solo etnocentrica ma antropocentrica, identificando una sorta di *ideologia totale* della vita, con riflessi in ambito individuale e sociale. Altro elemento caratterizzante è l'*anonimia religiosa*, la presenza di una religiosità non mistica come quella europea, ma pratica, unico strumento di interpretazione del mondo, destinata non agli individui ma alla comunità di cui gli stessi sono parte integrante. Occorre analizzare tre parametri di riferimento: l'impatto della colonizzazione; la trasformazione delle società, sia in fase coloniale che post coloniale; la configurazione e la dinamica del contatto tra cultura europea ed africana. Il contesto culturale dei movimenti si è sviluppato secondo dinamiche di scontro sulla base di diversi fattori – economici, politici e sociali.

I movimenti africani presentano due caratteristiche comuni: il sincretismo (con fusione di elementi cristiani e tradizioni africane) e il carattere popolare-plebeo. Nella classificazione sociologica essi sono stati classicamente differenziati in base alla presenza dell'idea messianica (assente nella cultura africana) e dal